



DELIBERA N. 36 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra **[REDACTED]**, avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di **[REDACTED]**, prot. n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]**, di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento, precedentemente concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, fissato il **[REDACTED]** per la partecipazione a iniziative di orientamento. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, in data 25/05/2019;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta risulta che la Sig.ra **[REDACTED]** stipula, in data **[REDACTED]** presso il Cpl di **[REDACTED]** il Patto di Servizio Personalizzato. In tale sede

viene concordato, per il giorno [redacted], un appuntamento presso lo stesso CpI per la partecipazione a iniziative di orientamento. La ricorrente, il giorno [redacted] non si presenta all'appuntamento concordato. La Sig.ra [redacted] reca al CPI in data successiva (10 gg. dopo l'appuntamento fissato). In tale occasione rappresenta di non aver potuto partecipare all'incontro in quanto nei giorni [redacted] si era dovuta recare al pronto soccorso dell'ospedale di [redacted] e, successivamente, a quello dell'ospedale di [redacted] per cure mediche urgenti. In data [redacted], il CpI di [redacted] invia alla Sig.ra [redacted] a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. [redacted] con la quale le viene comunicato il provvedimento di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento. Nella stessa nota viene contestualmente fissato un 2° appuntamento per il giorno [redacted]. La ricorrente ritira la raccomandata A/R il giorno [redacted].

La Sig.ra [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal CpI per il giorno [redacted] poiché nei giorni [redacted] si era dovuta recare al pronto soccorso dell'ospedale di [redacted] e, successivamente, a quello dell'ospedale di [redacted] per cure mediche urgenti. A tal fine, allega al ricorso i referti medici rilasciati dal pronto soccorso dell'ospedale di [redacted] e dell'ospedale di [redacted] e un certificato medico datato [redacted]. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] invia la seguente documentazione: nota di risposta alla richiesta di documentazione integrativa; Patto di Servizio Personalizzato stipulato dalla ricorrente; provvedimento prot. n. [redacted] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI; ricevuta attestante l'avvenuta consegna del provvedimento. Il CpI, nella nota di risposta, precisa di aver invitato la Sig.ra [redacted] a presentare la documentazione giustificativa a supporto, quando quest'ultima si era recata al CpI per rappresentare quanto accaduto, ma che tale documentazione non è mai stata fatta pervenire agli atti del CpI.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, la ricorrente, a fronte della richiesta del CpI, non ha prodotto la documentazione giustificativa per la mancata partecipazione all'appuntamento concordato. Tale richiesta, peraltro, le è stata fatta con tempistiche più ampie rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Normativa secondo la quale le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 (nota MLPS 39-3374 del 2016).


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone



Il Segretario
Rita De Rinaldis

